



ALLEGATO B alla Dgr n. 418 del 31 marzo 2015

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE E UTILIZZARE IL MARCHIO TURISTICO UNITARIO DEL VENETO

Tipologie di attività

- 1) *Strutture ricettive alberghiere (art 24 LR 14 giugno 2013 n. 11):*
 - a) Alberghi o hotel;
 - b) villaggi-albergo;
 - c) residenze turistico-alberghiere;
 - d) alberghi diffusi.

- 2) *Strutture ricettive all'aperto (art. 26 LR 14 giugno 2013 n. 11):*
 - a) villaggi turistici;
 - b) campeggi.

- 3) *Strutture ricettive complementari (art. 27 LR 14 giugno 2013 n. 11)*
 - a) alloggi turistici;
 - b) case per vacanze;
 - c) unità abitative ammobiliate;
 - d) bed & breakfast;
 - e) rifugi alpini.

- 4) *Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici (artt. 63 e 64 legge regionale 33/2002):*
 - a) agenzie di viaggio e turismo;
 - b) associazioni senza scopi di lucro, che operano per finalità politiche, culturali, religiose, sportive o sociali.

- 5) *Attività correlate al turismo:*
 - a) imprese turistiche (art. 17 LR 11/2013);
 - b) consorzi di imprese turistiche (art. 18 LR 11/2013);
 - c) associazioni Pro Loco (art. 22 LR 11/2013);
 - d) imprese turistiche di montagna (art. 109 della LR. n.33/2002);
 - e) imprese turistiche balneari (art.1, comma1, lettere b) c) d) ed e) del D. l. n.400/ 1993;
 - f) ville venete iscritte alla Carta dei servizi;
 - g) gruppi di azione locale per le iniziative e gli interventi con finalità turistiche;
 - h) servizi di ristorazione, attività sportive, creative, artistiche, di intrattenimento e divertimento n.47 dell'art.2 del regolamento UE n.651/2014;
 - i) manifestazioni ed eventi con rilevanza regionale, nazionale ed internazionale a carattere turistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico con prodotti tipici riconosciuti;
 - j) manifestazioni ed eventi con rilevanza locale che abbiano ricevuto il patrocinio regionale.

Condizioni specifiche relative al punto 5 – lettere i) e j)

La concessione del marchio è riconosciuta limitatamente al periodo dell'evento o della manifestazione.

6) *Imprese agrituristiche (art. 25 L.R. 28/2012):*

- a) agriturismo;
- b) pescaturismo;
- c) ittiturismo;
- d) fattorie didattiche;
- e) turismo rurale.

7) *Operatori del settore agricolo ed agroalimentare:*

- a) consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari;
- b) organizzazioni di produttori agricoli regionali;
- c) produttori agricoli singoli ed associati;
- d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Condizioni specifiche relative al punto 7

Gli operatori individuati possono utilizzare il marchio turistico unitario solo ed esclusivamente sui prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo uno dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta:

- DOP e IGP (regolamento UE 1151/2012);
- Specialità tradizionale garantita STG
- agricoltura biologica (regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008 succ. mod. e int.);
- vini DOP/IGP e vini DOCG-DOC-IGT (Reg. to UE n. 1308/2013);
- Marchio QV della LR n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
- IG bevande spiritose di cui al Reg.to (CE) n. 110/2008
- IF Prodotto di Montagna (Reg.to UE 1151/2012)
- altri sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano (SQNPI – L.3/2011 e SQNZ - DM 4/3/2011

Per l'eventuale inserimento del marchio turistico regionale valgono in ogni caso in modo esclusivo:

- a) le condizioni di produzione, trasformazione e confezionamento stabilite dai singoli disciplinari di produzione o delle relative normative;
- b) le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- c) i controlli e le verifiche effettuate dagli organismi accreditati ai sensi dei sistemi di certificazione riconosciuti dalle normative vigenti.